



Verbale del 16 febbraio 2018

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PROVA INVALSI DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", che introduce importanti modifiche all'intero assetto della valutazione scolastica del primo ciclo d'istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione e del secondo ciclo d'istruzione;

CONSIDERATO che le predette modifiche interessano in modo rilevante anche l'assetto delle prove INVALSI, in particolare quella del terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 7 e dei commi 4 e 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017 determina pertanto un cambiamento considerevole nella realizzazione della prova INVALSI della terza secondaria di primo grado con un riflesso rilevante sulla quantità delle informazioni che necessariamente INVALSI deve raccogliere per potere somministrare le prove secondo il disegno del D. Lgs. 62/2017;

VISTO il D.M. n. 692 del 25 settembre 2017 in materia di "*Anagrafe Nazionale degli Studenti*";

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 20, la quale prevede che, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili trattabili e i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di



dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dello stesso soggetto pubblico che ne effettua il trattamento, previa adozione di atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 relativo alla certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d'Istruzione;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, definire le procedure e le regole per lo svolgimento delle prove INVALSI in un documento all'uopo dedicato;

DELIBERA

L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PROVA INVALSI DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1.** Il presente regolamento stabilisce le procedure e le regole relative allo svolgimento delle prove INVALSI del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (di seguito *grado 8*).
- 2.** L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
- 3.** Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
- 4.** Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Articolo 2

Ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione studentesca



1. Le prove di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono essere sostenute da tutti gli allievi, compresi i candidati privatisti e in istruzione parentale, che frequentano la terza secondaria di primo grado nelle scuole statali e paritarie.
2. Gli allievi DVA (diversamente abili) partecipano alle prove INVALSI ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 62/2017. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
3. Gli allievi con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), certificati ai sensi della l. 8 ottobre 2010, n. 170, partecipano alle prove INVALSI ai sensi dell'art. 11, comma 14, del D. Lgs. n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova INVALSI di lingua inglese.
4. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile per la terza secondaria di primo grado e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Articolo 3

Caratteristiche delle prove INVALSI

1. Le prove INVALSI si compongono di tre prove con valutazioni autonome: Italiano, Matematica e Inglese.
2. Lo svolgimento delle prove INVALSI è *computer based*.
3. Le prove INVALSI del grado 8 costituiscono un requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Articolo 4

Identificazione dello studente

1. Ai fini dell'espletamento delle prove INVALSI, si rende indispensabile l'identificazione del singolo studente, tenuto conto della necessità di somministrare e valutare le prove di ciascun allievo che possono essere personalizzate nei casi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e di restituire individualmente i risultati delle prove stesse a ciascun studente.
2. In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, il MIUR, nel periodo di tempo indicato nella convenzione di cui all'art. 9 comma 4, comunica a INVALSI i dati dalla lettera a) alla lettera h) al fine del rilascio della certificazione delle competenze ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. n. 62/2017 per tutti gli studenti del grado 8:
 - a) CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA
 - b) CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO
 - c) SEZIONE



- d) CODICE SIDI
- e) MESE E ANNO DI NASCITA
- f) GENERE
- g) NOME DELLO STUDENTE
- h) COGNOME DELLO STUDENTE

L'INVALSI predispone l'*elenco studente* riportante per tutti gli studenti i suddetti dati dalla lett. a) alla lett. h) in formato elettronico che le scuole possono visionare nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno scolastico nella propria area riservata presente sulla piattaforma INVALSI, messa a disposizione dall'INVALSI alle scuole. Il predetto elenco è predisposto per lo svolgimento da parte delle scuole delle funzioni di cui successivi commi 3 e 4.

3. Per gli allievi DVA (art. 2, comma 2) certificati ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104, la scuola, sotto la propria responsabilità e in base a quanto previsto dalle predette norme e dal relativo PEI (piano educativo individualizzato), seleziona una o più delle seguenti opzioni:

- a) non svolge la prova INVALSI di Italiano
- b) non svolge la prova INVALSI di Matematica
- c) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- d) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)
- e) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- f) donatore di voce per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- g) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)
- h) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
- i) prova in formato .pdf adattata per allievi sordi

4. Per gli allievi con DSA (art. 2, comma 3) certificati ai sensi della l. 170/2010, in base a quanto previsto dalle predette norme per gli allievi DSA e dal relativo PDP (piano didattico personalizzato), la scuola seleziona sotto la propria responsabilità una o più delle seguenti opzioni:

- a) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- b) donatore di voce per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- c) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)
- d) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
- e) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- f) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)

5. In ciascun anno scolastico, entro l'inizio del mese di marzo per il grado 8, la scuola conferma in via definitiva l'*elenco studente* che consente all'INVALSI con le eventuali opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 di generare l'*elenco studente per la somministrazione*.

Articolo 5

Svolgimento della prova



1. *L'elenco studente per la somministrazione* è un documento stampabile in formato .pdf che contiene esclusivamente le seguenti informazioni per la gestione delle somministrazioni:

- 1) *Login* dello studente (Nome e cognome, eventualmente disambiguato per i casi di omonimia)
- 2) Genere dello studente
- 3) Mese e anno di nascita
- 4) Codice SIDI
- 5) *password* per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-lettura, Inglese-ascolto)

In conformità di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento per gli allievi DVA e con DSA l'indicazione dell'eventuale adattamento di una o più prove non compare nell'*elenco studente per la somministrazione* poiché il sistema propone in modo automatico la tipologia di adattamento indicato dalla scuola nella fase di conferma dell'*elenco studente*, associando la prova personalizzata alla password attribuita a ciascuno studente.

2. *L'elenco studente per la somministrazione* costituisce lo strumento che consente la sicura identificazione di ciascun allievo da parte degli incaricati della somministrazione.

Articolo 6

Restituzione dei risultati delle prove INVALSI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del D. Lgs. n. 62/2017 i risultati delle prove INVALSI confluiscono, rispettivamente, nella certificazione delle competenze di ciascun allievo. Il D.M. 742/2017 definisce il formato delle sezioni della predetta certificazione di competenza dell'INVALSI per il grado 8.

2. Per consentire alle scuole di scaricare dal sistema SIDI del MIUR la certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017 si prevede entro la fine di maggio di ciascun anno scolastico il seguente flusso dall'INVALSI al MIUR per ciascuno studente, con le modalità indicate nella convenzione di cui all'art. 9 comma 4:

- CODICE SIDI
- RISULTATO D'ITALIANO (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI MATEMATICA (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI INGLESE (lettura) (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI INGLESE (ascolto) (livello conseguito e data della prova)
- AMMISSIBILITÀ ALL'ESAME DI STATO

3. I risultati delle prove INVALSI sono trasmessi al MIUR con un codice numerico, variabile da 1 a 6 per l'Italiano e la Matematica e da 1 a 4 per Inglese (lettura) e Inglese (ascolto). Mediante i predetti codici INVALSI e le valutazioni effettuate dalle scuole nella parte di loro competenza, si genera in modo automatico e in formato .pdf la certificazione prevista dal D.M. 742/2017, in attuazione dell'art. 4 del suddetto decreto (All. B modello certificazione primo ciclo.pdf). Per le scuole della Provincia autonoma di Bolzano la generazione della certificazione delle competenze relative alle prove di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è effettuata direttamente dall'INVALSI.



Articolo 7

Candidati esterni (privatisti) per la classe III della scuola secondaria di primo grado

1. Rientrano in questa categoria i soggetti in possesso dei requisiti di legge e ritirati dalla scuola entro il termine fissato annualmente dal MIUR e gli allievi in istruzione parentale che si iscrivano entro il predetto termine per sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Dati i tempi ristretti che prevedono la somministrazione delle prove INVALSI entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico, si prevede il seguente flusso di scambio di informazioni scuole/MIUR/INVALSI le cui modalità vengono definite nella convenzione già richiamata:

1. iscrizione dei candidati privatisti entro il termine fissato annualmente dal MIUR presso la scuola e contestuale aggiornamento da parte della scuola stessa del SIDI, mediante l'inserimento delle informazioni relative ai candidati esterni;
2. trasmissione da parte del MIUR all'INVALSI entro tre giorni lavorativi dal termine di cui al precedente punto dei dati previsti all'art. 4, comma 2, relativi ai candidati privatisti (inclusi quelli in istruzione parentale che devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione).

2. Entro il termine di pochi giorni, fissato da INVALSI, la scuola compila l'*elenco studente* di cui all'art. 4, comma 2, per i candidati privatisti o in istruzione parentale, necessario per la predisposizione dell'*elenco studente per la somministrazione* di cui all'art. 5, comma 1.

3. Per la restituzione degli esiti delle prove INVALSI a ciascun candidato privatista o in istruzione parentale vale quanto descritto nel precedente art. 6.

Articolo 8

Conservazione dei dati da parte di INVALSI

1. La conservazione del NOME e del COGNOME dello studente da parte dell'INVALSI è limitata al periodo strettamente necessario per garantire il corretto adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017 per il grado 8.

Pertanto i seguenti dati di cui al precedente art. 4, comma 2:

- NOME DELLO STUDENTE
- COGNOME DELLO STUDENTE

sono conservati dall'INVALSI solo fino al termine del mese di maggio per il grado 8 e poi sono cancellati dai propri archivi, con la sola eccezione degli allievi che devono sostenere la prova suppletiva per i quali i predetti dati sono conservati fino al termine delle lezioni di ciascun anno scolastico.

2. Oltre a quanto stabilito nel comma precedente i dati idonei a rivelare lo stato di salute raccolti per gli allievi DVA (art. 2, comma 2) e con DSA (art. 2, comma 3) sono cancellati dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico.

In particolare, i predetti dati sono:



- a) trasformati indistintamente in “allievo assente o non svolge la prova standard” nei casi in cui le opzioni esercitate dalla scuola determinano il mancato rilascio della certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017 e dell’art. 9, comma 3, lettera f), del D. Lgs. n. 62/2017;
- b) cancellati nei casi in cui le misure compensative prescelte hanno comunque consentito il rilascio della certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017 e dell’art. 9, comma 3, lettera f), del D. Lgs. n. 62/2017.

3. I restanti dati personali di ciascuno studente (dalla lettera *a* alla lettera *f* dell’art. 4, comma 3), con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, unitamente agli esiti delle prove e agli altri dati rilevati dall’INVALSI, privi del Nome e del Cognome, sono conservati per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’INVALSI ai sensi del D. Lgs. 286/2004 e del D.P.R. 80/2013.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute, è effettuato in attuazione del presente regolamento da parte dell’INVALSI e delle scuole, in qualità di autonomi titolari del trattamento per gli aspetti di competenza per la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 95 del D. Lgs. 196/03 (Istruzione e Formazione in ambito scolastico e professionale).
2. Il presente regolamento individua, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 196/03, i tipi di dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) e le operazioni eseguibili, nel rispetto dell’art. 22 del D. Lgs. 196/2003, da parte dell’INVALSI e delle scuole statali e paritarie per le finalità connesse allo svolgimento delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni previste dal D. Lgs. 62/2017.
3. I dati personali sono trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) e f) e all’art. 25, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679, con le modalità previste nell’allegato al presente regolamento.
4. Lo scambio dei dati tra MIUR e INVALSI, necessario agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 e ivi individuati, è definito mediante una convenzione adottata conformemente alle misure necessarie prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

Articolo 10

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato, successivamente alla sua entrata in vigore ai sensi dell’art. 11, nella specifica sezione del sito istituzionale dell’INVALSI.

Articolo 11

Entrata in vigore



1. Il presente Regolamento entra in vigore previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento dei dati sensibili, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 196/2003, mediante pubblicazione sul sito web dell'INVALSI.

IL SEGRETARIO

Pierpaolo Cinque

IL PRESIDENTE

Anna Maria Ajello